



COMUNE DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

costituito con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo Risorse Umane n. 134 del 11.05.2011 e successiva n. 206 del 18.06.2011.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (di seguito denominato "CUG" oppure Comitato), costituito, nell'ambito del Comune di Brindisi, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183;

Art. 2 – COMPOSIZIONE

1. Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nominati con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo Risorse Umane;
2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
3. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'Ente, con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo Risorse Umane;
4. Il Vice Presidente può essere designato fra i rappresentanti sindacali;
5. Assolve le funzioni di Segretario/a del Comitato un dipendente di ruolo, designato dal Dirigente del Settore Sviluppo Risorse Umane, inquadrato nella posizione funzionale non inferiore a quella di istruttore amministrativo.
6. Nella composizione del Comitato dovrà essere garantita la parità di genere tra effettivi e supplenti nel suo complesso;
7. Per i componenti del CUG non è prevista alcuna indennità speciale, né compenso aggiuntivo, per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è previsto alcun compenso. L'attività del Comitato si svolge nell'ambito del normale orario di lavoro ed è considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio.

Art. 3 – DURATA IN CARICA

1. Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* fino alla costituzione del nuovo organismo;
2. Gli incarichi ai componenti del CUG possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 4 – DIMISSIONI DEI COMPONENTI

1. Le dimissioni di uno dei componenti devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso e, contestualmente, all'organo che ha provveduto alla sua nomina;
2. Il CUG prende atto delle dimissioni presentate da uno dei suoi membri nella prima seduta successiva alla data di inoltro;

3. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al CUG, al Segretario Generale e all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – SURROGA DEI COMPONENTI

1. Il componente che si dimette o decade viene integrato, dallo stesso organo che lo aveva designato, entro 30 giorni, garantendo la composizione del CUG secondo le indicazioni di cui all'art. 2;

2. In caso di dimissioni o decadenza di un componente effettivo, la surroga avviene preferibilmente tra i componenti supplenti della parte relativa;

Art. 6 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività

2. Il Presidente :

- a) Convoca le sedute del CUG;
- b) predispose l'ordine del giorno delle sedute;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- d) cura la relazione, di cui al successivo art. 7 punto 4;
- e) propone al Segretario Generale, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti nei casi di assenze non giustificate, effettuate per tre volte consecutive.

2. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato dai componenti del CUG.

Art.7 COMPITI DEI COMPONENTI

1. I componenti del CUG:

- a) partecipano alle riunioni e comunicano alla segreteria, entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione e/o eventuali impedimenti alla partecipazione.
- b) il componente titolare è sostituito, previo tempestivo preavviso, dal componente supplente "corrispettivo", ove designato nei casi di assenza o impedimento;
- c) partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, cui vogliono far parte;
- d) propongono al Presidente argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art.8 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario:

- cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
- tiene l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.);
- redige il verbale di ogni seduta.

3. In caso di assenza del Segretario o di mancata transitoria designazione il verbale viene redatto, a rotazione, dai presenti.

Art. 9 - CONVOCAZIONI

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma almeno ogni tre mesi, indicativamente intorno alla metà del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre;

2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta da almeno due dei suoi componenti effettivi;

3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via mail, almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione, la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse

modalità almeno due giorni prima della data prescelta;

4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 10 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;

2. Le sedute sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti;

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione dei titolari;

4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del CUG;

5. I componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti e saranno segnalati all'organo che li ha nominati;

6. Le riunioni saranno verbalizzate, in forma sintetica, a cura del Segretario del Comitato.

Art. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal comitato nel corso della sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali

Art. 12 – COMPITI DEL COMITATO

1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità di benessere organizzativo dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

2. Al comitato in particolare spettano le seguenti funzioni:

- Formulare piani di azione positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;

- Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;

- Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i Dipendenti dell'Ente;

- Proporre l'attivazione di misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia, con particolare riferimento al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizione funzionali a parità di requisiti professionali;

- Promuovere azioni volte ad affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno del mobbing e delle sue conseguenze individuali e sociali;

- Valutare fatti o azioni, su segnalazione diretta dei dipendenti interessati, riguardanti situazioni di presunta discriminazione, mobbing o non rispetto delle condizioni di pari opportunità, per formulare proposte per la ricomposizione dei conflitti e la cessazione di tali comportamenti e per espletare ogni tentativo di risoluzione consensuale tra le parti coinvolte, al fine di ristabilire un clima lavorativo sereno, a vantaggio di tutti i lavoratori del Comune di Brindisi;

- Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

3. Per quant'altro qui non menzionato si rimanda alla direttiva del 04/03/2011 emanata di

concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del DL.gs. 165/2001 che detta le linee guida del funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

Art. 13 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il Comitato Unico di Garanzia instaura con l'Amministrazione una fattiva collaborazione, assicurando l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.
2. Il CUG vigila sull'osservanza degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, previsti dalla normativa vigente. Tra questi vi è l'obbligo, prescritto dalla direttiva succitata, di consultare preventivamente il Comitato ogniqualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressioni di carriera, etc.)
3. Può richiedere all'Amministrazione l'accesso ad atti e documenti, informazioni, dati statistici.
4. Redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi di dati e informazioni fornite dall'Amministrazione e della relazione redatta dalla medesima ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.
Detta relazione, dopo l'approvazione di almeno due terzi dei componenti, viene trasmessa agli organi di vertice dell'Istituto.

Art. 14 – COLLABORAZIONE E RISORSE

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il comitato può:
 - Promuove indagini, studi, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati avanti analoghe finalità;
 - Avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzioni di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - Avvalersi delle strutture dell'Ente in relazione alle loro competenze;
 - Promuovere incontri con gruppi , singoli dipendenti, amministratori od altri soggetti.
2. Il Comitato, qualora ne ricorrano le condizioni, chiederà all'Ente la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso. L'Ente mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività.

Art. 15 – RAPPORTI TRA IL CUG E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ente e OO.SS.

Art.16 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato, si raccorda, qualora necessario, con i sottoindicati organismi interni:
 - con il Responsabile della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - con l'organismo del Nucleo di Valutazione
2. Si raccorda altresì, qualora necessario, con i sottoindicati organismi esterni indicati dalla direttiva succitata del 4 marzo 2011:
 - Ufficio Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali;

- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR- , istituito presso il Dip.to Pari Opportunità);
- Consigliera delle Pari Opportunità del Territorio_
- consigliera delle Pari Opportunità dell'amministrazione Comunale.

Art.17 - INFORMAZIONE

Per favorire la diffusione dell'attività del CUG all'interno

viene utilizzato uno spazio appositamente costituito sulla rete intranet.

Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sulla rete internet (sito Comune di Brindisi).

Il presente Regolamento viene pubblicato sulla rete internet (sito web dell'Amministrazione).

Art. 18- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

1. Il CUG pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando i tradizionali strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (posta elettronica, bacheca cartacea, sito internet....) o effettuando specifiche iniziative;

2. Per contattare il Comitato sarà possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica.

Art.19 Entrata in vigore e disposizioni di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è approvato e la pubblicazione all'Albo Pretorio on -line e sul sito istituzionale del Comune.

2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.